

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2117

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO
e COLLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1997

Nuova normativa per le rivendite di generi di monopolio

ONOREVOLI SENATORI. - Nella trascorsa legislatura da parte di numerosi ed autorevoli parlamentari di vari schieramenti politici (v. atto Senato n. 1727, d'iniziativa dei senatori Favilla, D'Alì, Pedrizzi, Caddeo, Costa, Tamponi, Perlingieri, Fardin, Thaler Ausserhofer, Pains, Maceratini, Berselli, Dujany, Guerzoni e Caputo; e atti Camera n. 2635, d'iniziativa dei deputati Mattina, Gambale, Gatto, Indelli, Manganelli e Pezzella; n. 2691, dei deputati Giovanardi, Rosso, Martinat e Sigona; e n. 3049, dei deputati Pistone e Muzio) furono presentate norme di indirizzo operativo per le rivendite di generi di monopolio.

Tali norme purtroppo non furono esaminate dal Parlamento.

Anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza Banchemo del 14 dicembre 1995) che riconosce valida la permanenza del monopolio di vendita del tabacco, è quindi opportuno dettare alcune norme che consentano una più aggiornata operatività dell'Amministrazione dei monopoli nell'attività concessoria delle rivendite ed autorizzativa dei patentini, in gran parte confermando prassi consolidate da decenni, ad evitare la possibilità che la discrezionalità concessa all'amministrazione da una legge di vecchia concezione consenta abusi e comportamenti antisindacali.

Peraltro deve essere tenuto presente che negli ultimi anni il mercato del tabacco ha registrato una significativa contrazione dei consumi, passando dai 106 milioni di chili del 1986 ai 91 milioni di chili del 1995. Un aumento dei punti vendita al dettaglio sarebbe pertanto in netta controtendenza rispetto al *trend* dei consumi, e ciò penalizzerebbe drasticamente la redditività della rete distributiva.

Si tenga inoltre presente che lo Stato, anche dietro diretta sollecitazione dell'Unione

europea, ha da tempo avviato una decisa campagna antifumo orientata a ridurre il numero di fumatori.

Non si capisce pertanto perchè da una parte il Governo punti a raggiungere una contrazione dei consumi, attraverso le campagne di informazioni e sensibilizzazione antifumo, e dall'altra punterebbe ad un allargamento dei punti vendita finalizzato all'obiettivo opposto.

L'articolo 1 prende in considerazione il fatto che il numero delle rivendite di generi di monopolio in Italia è di gran lunga superiore (sia rapportandolo alla popolazione, sia alla superficie) rispetto a quello delle rivendite esistenti negli altri Paesi dell'Unione europea a regime di monopolio.

Dispone pertanto dei precisi rapporti rispetto al numero degli abitanti, nonchè un meccanismo per consentire l'elevazione di tale rapporto, ove necessario, nelle zone attualmente sature.

Per depurare le statistiche da ogni dato che ne consenta la deformazione, dispone l'eliminazione entro un mese delle rivendite chiuse e non funzionanti negli anni 1994, 1995 e 1996; ciò anche per dare valida attuazione al disposto dell'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, purtroppo largamente disatteso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A tale scopo il comma 6 del proposto articolo 1 dispone che la soppressione delle rivendite inattive per almeno un anno sia non più una facoltà ma un obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Con l'articolo 2, analogamente a quanto praticato in forza di disposizioni amministrative, si fissa un parametro minimo di reddito per l'istituzione delle nuove rivendite.

Con l'articolo 3, in modo identico a quanto praticato da oltre sessanta anni per disposizioni amministrative, si fissano delle distanze minime per l'istituzione di nuove rivendite.

Con l'articolo 4, comma 1, viene aggiornato l'attuale limite fra le rivendite di prima e seconda categoria. Il precedente, di lire 10.000.000, era stato stabilito dall'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che prevedeva l'aggiornamento triennale attraverso un decreto interministeriale, aggiornamento mai avvenuto per la difficoltà nel varo di un decreto di questo tipo. 10 milioni di lire dell'anno 1985 corrispondono sostanzialmente a 16-17 milioni di lire del 1996 per cui una modifica di detto limite di valore a lire 20.000.000 non sembra esagerata; viene inoltre semplificata la modalità per l'adeguamento di detto limite.

Il comma 2 riduce del 50 per cento le somme *una tantum* attualmente dovute in applicazione degli articoli 19, 25, 28 e 31 della legge n. 1293 del 1957, e successive modificazioni, che riguardano rispettivamente il rinnovo novennale, il passaggio della tabaccheria al coadiutore e la cessione a terzi, e abroga una norma mai finora attuata, senza determinare, quindi, oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 5 consente la sistemazione delle gerenze provvisorie delle rivendite, come effettuato più volte in passato.

L'articolo 6 affranca le categorie dei rivenditori di generi di monopolio e dei ricevitori del lotto dall'attuale, eccessivo obbligo di presentare ogni domanda in carta bollata.

Il comma 2 dello stesso articolo, muovendosi nella logica dell'imminente privatizzazione, prescrive che l'Amministrazione debba regolarmente affrancare le proprie lettere.

Con l'articolo 7 si abroga il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che consente, in assurda teoria, che l'Amministrazione dei monopoli effettui la vendita delle sigarette in modi diversi dalle rivendite e dai patentini, cosa ovviamente mai verificatasi.

Con l'articolo 8 si intende consentire un'innovazione ed un allargamento della funzione dei patentini prevedendo un più generalizzato rilascio negli esercizi in cui si intrattenga il pubblico, applicando, come previsto in Francia e in Spagna, un supplemento di prezzo per il servizio reso.

L'articolo 9 stabilisce i tempi di presentazione delle domande per nuove rivendite e patentini e per i trasferimenti delle rivendite.

L'articolo 10 stabilisce i tempi della trattazione delle pratiche, realizzando una maggior trasparenza dei provvedimenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero di rivendite di generi di monopolio in ogni provincia è rapportato ad una rivendita ogni 1.500 abitanti.

2. Nelle province seriamente danneggiate dal contrabbando di sigarette e dalla concorrenza dei negozi *duty-free* sloveni ed in quelle caratterizzate da intenso movimento frontaliero di lavoratori, il rapporto di cui al comma 1 è elevato a 2.000 abitanti per rivendita.

3. Le rivendite in eccedenza, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono conservate.

4. L'istituzione di nuove rivendite è consentita solo nelle province in cui il rapporto fra popolazione e rivendite sia superiore a quanto disposto nei commi 1 e 2, ovvero, nelle altre province, in sostituzione di rivendite in sovrannumero soppresse.

5. Le rivendite che non hanno effettuato prelevamenti negli anni 1994, 1995 e 1996 sono soppresse con decreto del Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

«Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario sono soppresse, quando non ricorrano particolari motivazioni».

Art. 2.

1. Il reddito presumibile delle nuove rivendite da istituire, ricavato dividendo per quattro il reddito conseguito nell'anno precedente dalle tre rivendite più vicine, deve essere superiore al reddito medio conseguito dalle rivendite nell'anno precedente.

2. Al fine della valutazione del reddito si tiene conto esclusivamente dell'aggio lordo a tabacchi; per reddito medio si intende l'ammontare complessivo degli aggi di tutte le rivendite diviso per il numero delle rivendite esistenti.

Art. 3.

1. Fatte salve le rivendite già esistenti, le distanze minime fra le rivendite di nuova istituzione, misurate seguendo, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, il percorso pedonale più breve, non possono essere inferiori alle seguenti:

a) 200 metri, nei comuni fino a 10.000 abitanti;

b) 300 metri, nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;

c) 250 metri, nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti;

d) 200 metri, nei comuni oltre 100.000 abitanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la popolazione dei comuni è quella risultante dall'ultimo censimento.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le rivendite con reddito annuo a tabacchi fino a lire 20.000.000 sono classificate di seconda categoria; il Ministro delle finanze modifica ogni tre anni con proprio decreto il predetto limite di reddito in funzione del costo della vita.

2. Le somme *una tantum* dovute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento; quella di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è soppressa.

Art. 5.

1. I gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata della rivendita che gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Le istanze presentate dai rivenditori di generi di monopolio e dai ricevitori del lotto agli Ispettorati compartimentali sono in carta libera.

2. Gli Ispettorati compartimentali affrancano normalmente tutta la corrispondenza indirizzata ai rivenditori di generi di monopolio, ai ricevitori del lotto ed ai sindacati della categoria.

Art. 7.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Art. 8.

1. L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Patentino per la vendita dei generi di monopolio*). 1. Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi ove si verifichi trattenimento di pubblico, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.

2. L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

3. La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione da adottar-

si nei casi in cui il patentino incida nella zona di influenza commerciale di altra rivendita.

4. La rivendita dei tabacchi da parte del titolare del patentino è effettuata con sovrapprezzo obbligatorio del 10 per cento, a beneficio del titolare del patentino stesso».

Art. 9.

1. Le domande relative all'istituzione di nuove rivendite di monopolio, ordinarie e speciali, ai trasferimenti delle rivendite ordinarie ed all'autorizzazione di nuovi patentini sono ricevute dagli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato nel primo bimestre di ogni anno.

2. Le domande relative a trasferimenti possono essere presentate anche fuori del periodo indicato al comma 1, quando concorrano cause di forza maggiore.

Art. 10.

1. Le pratiche relative all'istituzione di nuove rivendite di monopolio, ordinarie e speciali, ai trasferimenti delle rivendite ordinarie ed all'autorizzazione di nuovi patentini sono svolte da parte degli Ispettorati compartimentali, e per la parte relativa ai pareri, dal Corpo della Guardia di finanza e dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su base nazionale, nei tempi complessivi previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina le scadenze delle singole fasi dell'istruttoria delle pratiche di cui al comma 1: arrivo e classificazione della domanda; trasmissione della documentazione completa al Corpo della Guardia di finanza ed all'organizzazione di categoria di cui al comma 1, per l'espressione del parere di rispettiva competenza; emissione dei predetti pareri; riesame dei pareri discordi nell'apposita commissione; decisione finale dell'Ispettore compartimentale e sua comu-

nicazione al Corpo della Guardia di finanza, alla predetta organizzazione di categoria ed al richiedente.

3. Eventuali pareri non rilasciati nei termini previsti s'intendono negativi.